

La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti

di Giovanni Ziccardi

Sommario: 1. Premessa introduttiva. - 2. La Corte Suprema ed il *Communication Decency Amendment*. - 3. Libertà di espressione, frontiera elettronica e Primo Emendamento. - 4. La natura giuridica di Internet e del cyberspazio ed il filtraggio dei contenuti.

1. «Come risultato di una tradizione costituzionale, ed in assenza di prova contraria, presumiamo che la regolamentazione governativa del contenuto della parola sembri più interferire che incoraggiare il libero scambio delle idee. L'interesse nell'incoraggiare la libertà di espressione in una società democratica supera di gran lunga ogni beneficio teorico ma non provato della censura»¹.

Con queste considerazioni, volte a consacrare la libertà d'espressione come uno dei diritti fondamentali anche nell'era delle comunicazioni digitali, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato il 26 giugno 1997 l'incostituzionalità delle previsioni censorie del *Communication Decency Amendment*², inserite nel *Telecommunication Reform Act* del 1996³ e volte a regolamentare i contenuti indecenti su Internet.

Già un anno prima due corti distrettuali, la Corte di New York⁴ e

¹ Motivazione della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti «Reno, Attorney General of the United States, et al. v. American Civil Liberties Union et al., appeal from the United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, no. 96-511, argued March 19, 1997, decided June 26, 1997», il cui testo completo si può consultare su Internet, fra gli altri, agli indirizzi Web <http://www.aclu.org> e <http://www.eff.org>; la traduzione in italiano dei passi più importanti della sentenza, riportati nel corpo del presente studio, è di G. Ziccardi.

² Il testo completo del *Communication Decency Amendment* è consultabile su Internet all'indirizzo Web http://www.eff.org/pub/Censorship/Internet_censorship_bills/s652_hr1555_96_draft_bill.excerpt.

³ Il testo completo del *Telecommunication Reform Act* è consultabile su Internet all'indirizzo Web http://www.eff.org/pub/Censorship/Internet_censorship_bills/s652_hr1555_96.act.

⁴ Il testo integrale della sentenza è consultabile su Internet all'indirizzo http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/Am_Reporter_v_DoJ/960729.decision.

la Corte di Philadelphia⁵, avevano dichiarato incostituzionale il *Communication Decency Amendment* perché in contrasto con il primo emendamento⁶ alla Costituzione degli Stati Uniti.

La Corte Suprema ha ribadito, nelle righe della motivazione, che ogni tentativo di regolamentazione dei contenuti veicolati da questa nuova forma di manifestazione elettronica del pensiero deve essere in ogni suo momento aderente al dettato costituzionale; secondo i giudici, inoltre, il fine del Congresso di proteggere i minori da messaggi che possano essere offensivi o dannosi può essere agevolmente perseguito attraverso l'utilizzo di *software* di filtraggio dei contenuti⁷, metodo certamente meno restrittivo e più rispettoso dei principi costituzionali.

È una sentenza di grande spessore attenta, da un lato, a ricostruire le origini e la storia di Internet e a definirne le caratteristiche principali e, dall'altro, pronta a rivestire questo nuovo mezzo di comunicazione con gli abiti della vecchia tradizione costituzionale americana. È una sentenza permeata di buon senso informatico e giuridico dove, in una quarantina di pagine fitte di nozioni tecniche e di richiami giurisprudenziali classici, la Corte Suprema riprende in gran parte le considerazioni delle corti distrettuali di New York e di Philadelphia.

Internet viene riconosciuta come vero e proprio fenomeno giuridico con un lato fisico, costituito da reti di computer interconnesse fra loro, ed un lato virtuale ma altrettanto importante che è il cyberspazio, campo di gioco immateriale con conseguenze però ben concrete sulla società⁸.

In questo campo di gioco è naturale che si manifestino tutti i lati,

⁵ Il testo integrale della sentenza è consultabile su Internet all'indirizzo http://www.eff.org/pub/Censorship/Internet_censorship_bills/HTML/960612_aclu_v_reno_decision.html, ed è stato per la maggior parte tradotto e commentato da V. Zeno Zenovich, *Corte Federale U.S.A. 11 giugno 1996*, in «Dir. Inf.», n. 4/5, Milano, 1996, pp. 604 ss.

⁶ «Congress shall make no law respecting the establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances».

⁷ Sono, questi, appositi software dalle denominazioni a volte suggestive (*Cyber Patrol*, *Cybersitter*, *The Internet Filter*, *Net Nanny*, *Parental Guidance*, *Surf Watch*, *Web Track*) che consentono di impedire, opportunamente programmati, l'accesso a materiale ritenuto indecente operando un filtraggio automatico dei contenuti.

⁸ Cfr. C. Stoll, *Miracoli Virtuali, le false promesse di Internet e delle autostrade dell'informazione*, Milano, 1996; B. Gates, *La strada che porta a domani*, Milano, 1997; F. Carlini, *Internet, Pinocchio e il gendarme. Le prospettive della democrazia in rete*, Roma, 1996; J. C. Hertz, *I surfisti di Internet*, Milano, 1995; N. Negroponte, *Being Digital*, Coronet Books, Hodder and Stoughton, 1995; A. Aparo, *Il libro delle Reti*, Roma, 1995, nonché, in forma elettronica, *A brief history of the Internet* all'indirizzo Web <http://www.isoc.org/internet-history/>.

positivi e negativi, della società, ma anche tutti i principi, tutti i diritti di libertà, tutti i valori conosciuti nella società reale, primo fra tutti il principio di libertà di espressione.

La motivazione della sentenza affronta tutte le problematiche sollevate dal *Communication Decency Amendment* in questi ultimi anni, il problema della estensione dei principi di libertà di espressione ad Internet, la natura giuridica di Internet e del cyberspazio, nonché i metodi attraverso i quali la tecnologia stessa dovrebbe provvedere ad autoregolamentarsi.

2. Il senatore Exon, ideatore e proponente del *Communication Decency Amendment*, prese spunto da un influente studio sulla proliferazione della pornografia e del materiale indecente su Internet e sulla facilità di accesso a detto materiale da parte dei minori americani. Lo studio, compiuto da Marty Rimm⁹ e pubblicato in una nota rivista giuridica statunitense¹⁰, concludeva che la pornografia su Internet era «rampante» e liberamente accessibile a tutti. L'83,5 per cento di immagini disponibili su Usenet¹¹ sarebbero state, allora, pornografiche¹².

Data la diffusione globale di Internet, la varietà di contenuti che si trovano nella società reale sono presenti, chiaramente, anche nel mondo virtuale.

La Corte Suprema affronta immediatamente, nella motivazione, l'analisi del materiale sessualmente esplicito, con queste parole: «il materiale sessualmente esplicito su Internet comprende testo, immagi-

⁹ Il testo integrale dello «studio Rimm» è consultabile su Internet all'indirizzo <http://trfn.pgh.pa.us/guest/mrtext.html>.

¹⁰ *Marketing pornography on the Information Superhighway: a survey of 917.410 images, descriptions, short stories and animations downloaded 8,5 millions times by consumers in over 2000 cities in forty countries, provinces and territories*», in «83 Georgetown Law Journal 1849» (1995).

¹¹ Usenet è una rete di computers collegata ad Internet che permette l'affissione, in cosiddette «bacheche elettroniche», di messaggi e la diffusione di immagini, testi, suoni, programmi e comunque dati digitali. Queste bacheche elettroniche sono migliaia e sono suddivise per argomento di interesse.

¹² V. *amplius* N. Brainard, *JournoS: dissection of the Time scandal*, in «Hot Wired», 1995, su Internet all'indirizzo <http://www.hotwired.com/special/pornscare/flux.htm>; B. Meeks, *JournoS Special Report: Muckraker*, in «Hot Wired», 30 oct. 1995, su Internet all'indirizzo <http://www.hotwired.com/special/pornscare/brock.htm>; D. Post, *A preliminary discussion of methodological peculiarities in the Rimm study of pornography on the Information Superhighway*, June 28, 1995, su Internet all'indirizzo <http://www.9.12interlog.com/~bxi/post.html>, E. Weise, *Internet Porn Survey, Coverage Stirs debate on (where else) the net*, in «Associated Press», July 9, 1995; S. Levy, *No place for kids?: a parent's guide to sex on the net*, in «Newsweek», July 3 1995, p. 47; H. Kurtz, *A flaming outrage. A cyberporn critic gets a harsh lesson in '90s netiquette*, in «Washington Post», July 24, 1995, p. 19; P. Elmer-De Witt, *Cyberporn – On a screen near you*, in «Time», July 3, 1995, p. 38.

ni, discussioni dal vivo e si estende da ciò che eccita in maniera modesta all' hard-core più estremo. Questi file sono creati, nominati e messi in rete nella stessa maniera di materiale che non è sessualmente esplicito, e si può accedere ad essi sia deliberatamente che inavvertitamente durante una ricerca imprecisata»¹³.

Il primo problema che si pone alla Corte è il fatto che gran parte del materiale su Internet non sia classificato, ovvero possa confondere l'utente circa la sua reale natura. Di qui il rischio per i minori, evidenziato anche dallo studio Rimm, di imbattersi in materiale pornografico durante una ricerca generica di altri documenti.

La Corte Suprema, però, ridimensiona notevolmente il problema precisando di seguito che «nonostante questo materiale sia disponibile diffusamente, gli utenti raramente si imbattono in questi contenuti per puro caso. Un titolo od una descrizione del documento appare solitamente prima del documento stesso, e in molti casi l'utente riceve dettagliate informazioni sul contenuto di un sito prima di compiere il passo che gli permette di accedere al documento. Quasi tutte le immagini sessualmente esplicite sono precedute da avvertimenti sui loro contenuti»¹⁴.

È vero che il materiale pornografico è presente in Internet, sostiene la Corte, ma è anche vero che non è facile imbattersi accidentalmente in materiale potenzialmente offensivo.

A parte descrizioni più o meno dettagliate dei contenuti del documento, la Corte ha rilevato come l'utente riceva nella maggior parte dei casi dei veri e propri avvertimenti espliciti («alerts») sul contenuto del documento o dell'immagine che va a consultare.

Il proposito fondamentale del *Communication Decency Amendment*, varato il 1° febbraio 1995, era quello, ricorda la Corte Suprema, di garantire la massima protezione ai bambini in riferimento ai contenuti osceni od offensivi su Internet. A tal fine veniva dichiarato illegale mandare o mostrare in una modalità disponibile ad una « persona al di sotto dei 18 anni di età ogni commento, richiesta, suggerimento, proposta, immagine o altra comunicazione che, nel contesto, dipinge o descrive, in termini palesemente offensivi secondo i comuni standard, attività od organi escretori o sessuali, senza avere riguardo se l'utente di quel servizio ha ricevuto la chiamata o ha iniziato lui la comunicazione»¹⁵.

La sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente Clinton portò ad una vera e propria rivolta della comunità telematica. Di-

¹³ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

¹⁴ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

¹⁵ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

verse associazioni per la tutela delle libertà civili, tra cui l'ACLU¹⁶ e la EFF¹⁷, fiancheggiate dalle maggiori industrie informatiche, intentarono causa rilevando il contrasto delle disposizioni del *Communication Decency Amendment* con il Primo Emendamento.

Secondo gli attori, in particolare:

a) era impossibile l'applicabilità di una legge statunitense ad un *network* internazionale;

b) la legge non stabiliva standard alcuno che definisse il cosiddetto «materiale indecente»;

c) la legge prevedeva la punizione di chi fosse sorpreso a trasmettere materiali «osceni o indecenti», criminalizzando così l'indecenza («*indecenty*»), che è garantita dal primo emendamento come libertà di espressione protetta;

d) non veniva presa in alcun modo in considerazione l'evenienza che l'utente volesse deliberatamente accedere a materiale catalogato per adulti.

Le previsioni del *Communication Decency Amendment*, in definitiva, nel tentativo di garantire delle «zone franche» per i bambini su Internet, proibivano contemporaneamente agli adulti espressioni costituzionalmente protette.

Nelle righe delle sentenze delle corti distrettuali appaiono evidenti i numerosi problemi costituzionali generati dal *Communication Decency Amendment*, problemi che verranno poi sollevati anche nella motivazione dalla Corte Suprema.

Una prima critica, implicita, muove dal fatto che l'estensore dell'atto legislativo sembra avere completamente travisato la natura stessa di Internet, non facendo debito conto della vastità senza precedenti di questo *medium*.

Internet è composta da migliaia di computers con milioni di utenti che crescono ad una percentuale senza precedenti, una ragnatela che attraversa il mondo e comunica in tutte le lingue. Il volume delle trasmissioni è incontrollabile e impossibile da monitorare. È una realtà che non ha confini e non ha limiti e che si pone, peraltro, in una relazione molto interessante con il concetto di giurisdizione: Internet è stata ideata, anche, per aggirare la censura.

Eppure la Suprema Corte già aveva stabilito in celebri sentenze, e meglio lo vedremo in seguito, che la regolamentazione legislativa, secondo una interpretazione corretta in rapporto al significato del Primo Emendamento, non può essere applicata in maniera uniforme a tutti i mezzi di comunicazione senza distinzione.

¹⁶ Presente su Internet all'indirizzo <http://www.aclu.org>.

¹⁷ Presente su Internet all'indirizzo <http://www.eff.org>.

Ogni attributo del *medium* deve essere analizzato, compreso e regolato, al punto che regolamentazioni che possono apparire costituzionalmente legittime se applicate ad un determinato *medium* si rivelano poi incostituzionali se applicate ad un altro.

La Corte Suprema riconosce esplicitamente la natura di Internet come nuovo mezzo di comunicazione, come strumento originale di veicolazione del pensiero che non può essere soggetto alla regolamentazione ideata per altri mezzi «Internet è un mezzo di comunicazione umana a livello mondiale unico ed interamente nuovo»¹⁸ – mezzo cui è riservato il più alto livello di protezione.

Internet si differenzia dagli altri mezzi di comunicazione per alcuni aspetti cruciali: è globale, è decentralizzata, fornisce al cittadino ordinario una possibilità di comunicare fino ad ora impossibile e, soprattutto, non è intrusiva, ovvero gli utenti, in via di principio, accedono unicamente ai contenuti che desiderano e non sono «aggrediti» dal materiale diffuso, ma debbono attivamente richiedere informazioni¹⁹.

Lo standard della intrusività, evidenziato dalla dottrina americana per quanto riguarda la televisione, non si applica alle reti telematiche in quanto chi si collega ad Internet deve compiere una serie di passi affermativi per ricevere e consultare sullo schermo del proprio computer la comunicazione.

Questi passi possono consistere, ad esempio, nella installazione di software apposito per comunicare con gli altri computer in rete, nella installazione di programmi di posta elettronica o di programmi che consentono la consultazione di pagine grafiche, di programmi per leggere le *news*. Passi ulteriori sono, ad esempio, la stipula di un contratto con un fornitore di servizio, l'accesso ad un particolare sito per prelevare il materiale contenuto nel sito (ciò che viene comunemente definito come *downloading*). Nessuna informazione, in definitiva, scorre nel cyberspazio e giunge nella disponibilità di un particolare individuo a meno che l'individuo stesso in qualche modo non la richieda.

Cruciale è il passaggio nel quale i giudici della Corte Suprema delineano la differenza fondamentale fra la rete ed altri mezzi di comunicazione e la necessità di un'azione deliberata e diretta per l'accesso ai contenuti «a differenza delle comunicazioni ricevute dalla radio o

¹⁸ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

¹⁹ V. *amplius* L. Rose, *Netlaw: your rights in the On Line world*, Berkeley, 1995; V. Bekkers, B. Koops e S. Nouwt, *Emerging electronic highways: new challenges for politics and law*, London, 1996; M. Ethan Katsh, *Law in a Digital World*, New York-Oxford, 1995; E. Mackaay, D. Poulin e P. Trudel, *The Electronic Superhighway: the shape of technology and law to come*, London, 1995; M. Benedikt, *Cyberspace: first steps*, Cambridge, 1996; E.A. Cavazos e G. Morin, *Cyberspace and the Law: your rights and duties in the On-Line World*, Cambridge-London, 1995.

dalla televisione, la ricezione di informazioni su Internet richiede una serie di passi affermativi più deliberati e diretti...»²⁰.

Prosegue poi la Corte che «in *Southeastern Promotions, Ltd. V. Conrad* ... abbiamo osservato che ogni mezzo di espressione ... può presentare i propri problemi. Pertanto alcuni dei nostri casi hanno riconosciuto speciali giustificazioni per la regolamentazione dei media che non sono applicabili ad altre forme di espressione ... questi fattori non sono presenti nel cyberspazio. Né prima né dopo l'emanazione del CDA il vasto foro democratico di Internet è stato soggetto ad un tipo di supervisione governativa o regolamentazione simile a quella che ha colpito l'industria del *broadcast*. Per di più, Internet non è così invasiva come la radio o la televisione. La Corte Distrettuale ha notato specificamente che la comunicazione attraverso Internet non invade la abitazione di un individuo né appare involontariamente sullo schermo di un computer. Gli utenti raramente si imbattono in maniera accidentale in determinati contenuti»²¹.

Internet, sostiene la Corte, non irrompe nelle case degli utilizzatori con la facilità di altri mezzi di comunicazione, e ciò è sufficiente per considerare la rete come un mezzo di comunicazione *sui generis*.

Senza considerare che, sempre nelle parole della Corte, «a differenza delle condizioni che prevalsero quando il Congresso per la prima volta autorizzò la regolamentazione dello spettro di frequenze, Internet difficilmente può essere considerata una risorsa soggetta a scarsità. Fornisce una relativamente illimitata capacità a basso costo per comunicazioni di ogni tipo»²².

Internet non manifesta neppure una scarsità di risorse propria di altri servizi di pubblica utilità. A differenza dei limitati numeri di frequenze per la televisione e la radio, non c'è alcuna restrizione per Internet. È il tipico network aperto, oltre cinquanta milioni di utenti hanno in ogni minuto accesso alla rete, e il numero di possibili connessioni ad Internet è illimitato. Quindi tutte le teorie dei giudici condizionate alla scarsità del mezzo non sono applicabili ad Internet.

In particolare la Corte di Philadelphia ha stabilito, con argomentazioni poi riprese dalla Corte Suprema, che:

a) Internet appare essere un mezzo di comunicazione unico ed originale, e perciò gode di una protezione della libertà di parola tanto vasta quanto, almeno, quella goduta dalla carta stampata e dagli altri *media*;

b) è più opportuno e più conforme al dettato costituzionale che

²⁰ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

²¹ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

²² Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

siano gli utenti stessi ed i genitori, e non l'autorità governativa, a decidere quale materiale possa essere o meno appropriato per i minori;

c) il potenziamento della tecnologia volto a selezionare o filtrare i contenuti indecenti è un metodo semplice, economico, efficace e, soprattutto, rispettoso della Costituzione;

d) la rete si è sviluppata nella forma di comunicazione di massa più partecipativa che sia stata finora realizzata anche grazie alla totale assenza di condizionamenti contenutistici.

Nelle parole della Corte Suprema, invece, «al fine di impedire ai minori l'accesso a espressioni potenzialmente offensive, il CDA in effetti sopprime una grande quantità di parola che gli adulti hanno un diritto costituzionale a ricevere e a fare circolare. Questi oneri imposti alla libertà di espressione degli adulti sono inaccettabili se alternative meno restrittive fossero almeno altrettanto efficaci nel perseguire il fine legittimo per il quale fu emanata la legge»²³, senza contare che «I termini generali e indefiniti di *indecent* e *patently offensive* coprono un grande ammontare di materiale non pornografico che ha un valore serio, educativo o di altro genere»²⁴.

3. «*Congress shall make no law respecting the establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*».

Questo è il testo del Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, ratificato dagli Stati il 15 dicembre 1791, parte essenziale della c.d. *Bill of Rights*, aggiunta alla Costituzione poiché molti Stati si rifiutavano di ratificare la carta costituzionale senza che fossero fornite esplicite salvaguardie contro interventi legislativi oppressivi delle libertà fondamentali²⁵.

Il fine del Primo Emendamento, per la giurisprudenza americana, è quello di promuovere lo scambio incondizionato di idee per portare avanti i cambiamenti politici e sociali desiderati dal popolo²⁶ e questa

²³ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

²⁴ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

²⁵ Prima che fosse emanato il Primo Emendamento, il *Sedition Act* delle colonie vietava e puniva ogni critica all'operato del Governo; da allora il Primo Emendamento, nel corso della storia, ha protetto indistintamente tutte le tradizionali forme di espressione, quali la stampa e la parola, che hanno potuto godere di una vasta tutela e di grande libertà dall'interferenza governativa.

²⁶ «*unfettered interchange of ideas for the bringing about of political and social changes desired by the people*», sentenza *New York Times v. Sullivan*, 376 U.S. 254, 269 (1964) che riprende, citandola, la sentenza *Roth v. United States*, 354 U.S. 476, 478 (1957).

disposizione è diventata, nell'era tecnologica, la fonte primaria di diritti per la comunicazione elettronica su Internet.

La Corte Suprema ha per lungo tempo stabilito che il diritto alla libertà di parola contenuto nel Primo Emendamento non è un diritto assoluto²⁷. Seguendo questo ragionamento, la Corte ha ripetutamente deciso che l'oscenità (*obscenity*) non è forma di espressione protetta dal Primo Emendamento. Lo è, invece, anche se la differenza è sottile, l'indecenza (*indecenty*)²⁸.

Due sono i metodi tradizionali attraverso i quali è possibile per un'autorità limitare la libertà di espressione e ostacolare o interrompere il flusso di comunicazioni fra i cittadini.

Se l'autorità ha timore delle idee stesse che vengono fatte circolare o del soggetto che comunica queste idee, può regolamentare la libertà di espressione focalizzando la restrizione sul contenuto della parola stessa. Una regolamentazione di tal fatta è definita, dalla dottrina, come «*content based restriction*», restrizione basata sul contenuto.

Al contrario, il Governo può ravvisare, in determinate situazioni, un pericolo non connesso al contenuto della parola, ma dipendente dalla comunicazione stessa.

Una restrizione di questo tipo viene definita come «*content neutral restriction*», restrizione che si disinteressa dei contenuti²⁹.

Le regolamentazioni contenute nel testo del *Communication Decency Amendment* sono chiaramente «content based»: ad esser preso di mira è il materiale indecente, osceno e offensivo presente su Internet.

Interessante ricordare, infine, come la Corte Suprema abbia stabilito in diverse decisioni che l'ammontare di protezione da riconoscere alla parola – ed una maggiore o minore regolamentazione della parola stessa – dipenda dal *medium* attraverso il quale la parola è convogliata³⁰.

²⁷ V. ad esempio le sentenze *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568 (1942) e *Schenck v. United States*, 249 U.S. 47 (1919).

²⁸ V. *amplius* M. Rivera-Sanchez, *How far is too far? The line between Offensive and indecent speech*, consultabile su Internet all'indirizzo Web <http://www.law.indiana.edu/fclj/v49/no2/rivera-s.html>.

²⁹ L'esempio classico è la legge che vieta gli altoparlanti troppo potenti sulle autovetture o un volume sostenuto dell'impianto microfonico durante un discorso, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica.

³⁰ V., ad esempio, la sentenza *Red Lion Broadcasting Co. v. F.C.C.*, 395 U.S. 367, 386 (1969), ripresa dalla Corte Suprema in tema di Internet, che stabilisce come la differenza nelle caratteristiche dei media giustifichi una differente applicabilità degli standard del primo Emendamento. Altre sentenze che hanno affrontato il problema sono *Turner Broadcasting Sys., Inc. v. F.C.C.*, 114 S. Ct. 2245 (1994), *Sable Communication v. F.C.C.*, 492 U.S. 115 (1989); *F.C.C. v. Pacifica*, 438 U.S. 726 (1978); *Action for Children's Television v. F.C.C.*, 11 F. 3d 170 (D.C. Cir. 1993).

Riletto in «chiave elettronica», ed applicato alla realtà di Internet, il Primo Emendamento garantisce che tutti gli utenti di sistemi *on line* possano comunicare liberamente l'un l'altro e che i sistemi *on line* vengano garantiti con una completa protezione da quella «intrusione legislativa» che il Primo Emendamento cerca di prevenire; il Primo Emendamento, reinterpretato alla luce del ventunesimo secolo, garantisce la protezione della libertà di parola elettronica, della libertà di stampa elettronica, della libertà di riunione elettronica.

I motivi sono chiari: innanzitutto l'intera attività che si svolge in un sistema informatico *on line* è solitamente quella di raccogliere, organizzare e ridistribuire l'*electronic speech*, la parola elettronica degli utenti che utilizzano il sistema, e ciò inviando posta elettronica, *newsletters*, file di testo o documenti vari ad altre persone.

Questa attività elettronica di ogni giorno è da tempo qualificata dalla Corte Suprema e dalle Corti Distrettuali come «*speech*» tanto quanto la parola tradizionale o le classiche pubblicazioni cartacee, protette senza dubbio dal Primo Emendamento.

La seconda considerazione muove dal fatto che molte delle attività che si svolgono sui sistemi *on line* sono analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai tradizionali editori di giornali. Il Primo Emendamento fu emanato, innanzitutto, per proteggere gli editori e gli stampatori privati dal controllo governativo. Da tempo la nozione di stampa secondo la giurisprudenza statunitense include anche libri elettronici, servizi di *news* via cavo, radio e televisione.

I sistemi *on line* e gli utenti che assumono questa veste di editori *on line* sono gli artefici di una forma nuova di stampa, e debbono quindi ricevere almeno lo stesso livello di protezione dei giornali e della televisione.

È chiaro che il materiale osceno, come stabilito dalla Corte Suprema, non vanta la protezione del Primo Emendamento e non può essere mantenuto legalmente su un sistema *on line*. La maggior parte dei materiali per adulti, tuttavia, non sono considerati dalla legge osceni e possono circolare *on line*.

4. La Corte Suprema, nella sua prima sentenza che riguarda il fenomeno Internet, si preoccupa anche di dare un fondamento giuridico alla rete ed al luogo virtuale dove si svolgono le attività della rete, il cyberspazio. I giudici di Washington si soffermano, soprattutto, sulla nozione di mondo elettronico: «Il mondo elettronico è fondamentalmente differente. Dal momento che non è altro che la connessione di percorsi elettronici, il cyberspazio permette a chi parla e a chi ascolta di mascherare la loro identità. Il cyberspazio indubbiamente riflette qualche forma di geografia; le *chat rooms* e i siti *web*, ad esempio, esistono come locazioni fisiche su Internet. Dal momento che gli

utenti possono trasmettere e ricevere messaggi su Internet senza rivelare la propria identità o età, non è attualmente possibile escludere persone dall'accedere a determinati contenuti sulla base della loro identità. Il cyberspazio differisce dal mondo fisico per altre ragioni. Il cyberspazio è malleabile. Quindi è possibile costruire barriere nel cyberspazio e utilizzarle per lo *screening* dell'identità, rendendo il cyberspazio più simile al mondo reale e, quindi, più adatto alle leggi territoriali»³¹.

La Corte Suprema fornisce, con queste parole, un fondamento giuridico ad Internet ed al cyberspazio, descrivendone le caratteristiche fondamentali e, soprattutto, la sua malleabilità. In un ambiente apparentemente virtuale come il cyberspazio si possono ugualmente identificare, sostengono i giudici, alcune locazioni fisiche («*fixed locations*»), ed esiste pertanto la possibilità di creare barriere di accesso a contenuti indesiderati.

Infine la Corte ha notato come le nuove tecnologie ideate su misura degli utenti, così come il potere che gli utenti hanno di controllare i contenuti, sono ben più efficienti e soprattutto ben più rispettose della Costituzione di una regolamentazione governativa simile al *Communication Decency Amendment*.

Un suggerimento della Corte Suprema, che ha scatenato un dibattito post-sentenza sulla opportunità che la tecnologia provveda ad autoregolamentarsi, è quello della diffusione prossima ventura a livello mondiale di tecnologie informatiche idonee a catalogare e selezionare i contenuti: «Sono stati sviluppati dei sistemi per aiutare i genitori a controllare il materiale che potrebbe essere disponibile su un personal computer avente accesso ad Internet. Un sistema di tal fatta potrebbe sia limitare l'accesso di un computer ad una lista di fonti approvate che sono state identificate come non contenenti materiale per adulti, potrebbe bloccare dei siti che sono designati come inappropriati o potrebbe tentare di bloccare messaggi che contengono alcuni aspetti pericolosi identificabili»³².

La soluzione tecnologica, adottata dall'amministrazione Clinton per le televisioni³³, sembra idonea a regolamentare anche Internet e non sembra neppure lontana nel tempo: «... le prove indicano che un metodo ragionevolmente efficace attraverso il quale i genitori possano prevenire che i loro bambini accedano a materiale sessualmente esplicito e ad altro materiale inappropriato sarà presto disponibile»³⁴.

³¹ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

³² Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

³³ Si tratta di un *chip* inserito all'interno dei televisori (il cosiddetto *V-Chip*) che impedisce la visione di programmi con determinati contenuti.

³⁴ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

I problemi pratici causati da Internet sono però numerosi: il primo è quello del possibile anonimato dell'utente («la Corte Distrettuale ha determinato categoricamente che non c'è un metodo efficace per determinare l'identità o l'età di un utente che sta accedendo a materiale attraverso la posta elettronica, le *mailing lists*, i *newsgroups* o le discussioni dal vivo»³⁵) che crea problemi alla installazione di sistemi atti ad identificare l'utente, senza contare i costi per l'operatore («Esiste una tecnologia attraverso la quale un operatore di un sito Web potrebbe condizionare l'accesso alla verifica di determinate informazioni come un numero di carta di credito o una *password* per adulti. Però la verifica della carta di credito è ammissibile unicamente se correlata ad una transazione commerciale nella quale è usata la carta, o per pagamento attraverso una agenzia di certificazione. Usare il requisito del possesso di una carta di credito come surrogato per la verifica dell'età imporrebbe costi ai siti Web non commerciali che costringerebbero molti di essi a chiudere»³⁶), nonché il problema che «anche se le verificazioni attraverso carta di credito o *password* per adulti fossero implementate, il Governo non ha presentato alcuna testimonianza che tale sistema potrebbe assicurare che l'utente di una *password* o di una carta di credito è effettivamente maggiorenne. Gli oneri imposti dalla verifica attraverso carta di credito o sistema di verifica attraverso *passwords* li rendono effettivamente non possibili per un vasto numero di fornitori di contenuti su Internet»³⁷.

³⁵ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

³⁶ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.

³⁷ Corte Suprema Stati Uniti, 1997, cit.